

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 26 settembre 2026

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 luglio 2026.

Concessione di un assegno straordinario vitalizio in favore del sig. Franzoni Auro. (26A05027) Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 luglio 2026.

Concessione di un assegno straordinario vitalizio in favore del sig. Corso Antonio. (26A05028) Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
25 settembre 2026.

Indizione dei comizi per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale 01 - Chieti della XVII Circoscrizione Abruzzo. (26A05139) Pag. 2

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 26 agosto 2026.

Modifiche ed integrazioni al decreto 23 maggio 2026, recante l'attuazione delle misure di cui all'art. 3, decreto-legge n. 33/2026 per il riconoscimento, in favore delle imprese di autotrasporto di merci su strada indicate all'art. 24-ter, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, di un credito d'imposta finalizzato a mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio. (26A05000) Pag. 3

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di levetiracetam, «Levetiracetam Eignapharma». (26A04890) Pag. 4



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di midazolam, «Midazolam Eignapharma». (26A04891).....	Pag. 5
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di nilotinib, «Nilotinib Cipla» (26A04892).....	Pag. 5
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ibuprofene, «Ibuprofene Docgen». (26A04893)...	Pag. 6
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di levosulpiride, «Levair». (26A04894).....	Pag. 7
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tapentadolo, «Tapentadolo Vivanta». (26A04922).....	Pag. 7
Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Entecavir Aristo». (26A04982).....	Pag. 8
Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oki dolore e febbre». (26A04983).....	Pag. 8
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di teicoplanina, «Teicoplanina SGS Pharma». (26A04984).....	Pag. 9
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Risperidone Teva Generics» e «Risperidone Teva Group» (26A04985).....	Pag. 10
Decadenza, per mancato rinnovo, dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Stilnox» (26A04986).....	Pag. 10
Decadenza, per mancato rinnovo, dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Maalox» (26A04987).....	Pag. 10

Ministero dell'interno

Trasferimento della sede della Casa Salesiana di S. Giovanni Bosco, denominata «Istituto femminile San Giovanni Bosco delle Salesiane di Don Bosco» da Messina a Catania. (26A05001)..... Pag. 11

Trasferimento della sede della Casa Salesiana di S. Giovanni Bosco, denominato Collegio Maria Ausiliatrice delle Salesiane di Don Bosco, da Ali Terme a Catania. (26A05002)..... Pag. 11

Fusione per incorporazione della Parrocchia dei Santi Eugenio e Maria, in Gaggiano, frazione Vignano Certosino, nella Parrocchia Spirito Santo, in Gaggiano, con contestuale mutamento della denominazione. (26A05003)..... Pag. 11

Soppressione della Parrocchia di S. Carlo, in Bologna (26A05004)..... Pag. 11

Fusione per incorporazione della Parrocchia dei Santi Andrea e Rocco, in Gaggiano, frazione Fagnano sul Naviglio, nella Parrocchia Spirito Santo, in Gaggiano, con contestuale mutamento della denominazione. (26A05005)..... Pag. 11

Ministero della difesa

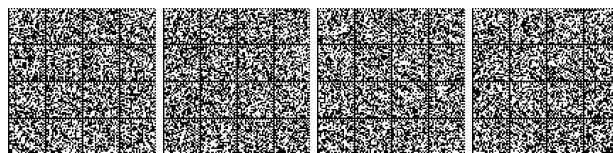
Concessione della medaglia d'oro al merito di Marina (26A05026)..... Pag. 11

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente dei Servizi della cultura, del turismo, dello sport e del tempo libero - Federculture. (26A04988)..... Pag. 11

Ministero delle imprese e del made in Italy

Assegnazione di risorse finanziarie agli accordi per l'innovazione e a interventi per lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi digitali (26A05025)..... Pag. 12



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 luglio 2026.

Concessione di un assegno straordinario vitalizio in favore del sig. Franzoni Auro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2010, con il quale sono stati determinati i criteri e le modalità per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 440;

Visto il decreto del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 12 aprile 2022, con il quale è stata nominata la Commissione consultiva per l'attestazione della chiara fama e dei meriti acquisiti a livello nazionale ed internazionale dei candidati che hanno presentato domanda per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge n. 440/1985;

Vista la documentazione acquisita, gli esiti dell'istruttoria e la valutazione positiva data dalla predetta Commissione nella riunione dell'8 maggio 2025;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio di euro 24.000,00 annui in favore del sig. Franzoni Auro;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 2026;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di euro ventiquattromila/00 al sig. Franzoni Auro, nato a Malnate (VA) il 15 luglio 1938.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 230 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2026 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 28 luglio 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

*Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2026
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2459*

26A05027

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 luglio 2026.

Concessione di un assegno straordinario vitalizio in favore del sig. Corso Antonio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2010, con il quale sono stati determinati i criteri e le modalità per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 440;

Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 12 aprile 2022, con il quale è stata nominata la commissione consultiva per l'attestazione della chiara fama e dei meriti acquisiti a livello nazionale ed internazionale dei candidati che hanno presentato domanda per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge n. 440/1985;



Vista la documentazione acquisita, gli esiti dell'istruttoria e la valutazione positiva data dalla predetta commissione nella riunione del 16 marzo 2026;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio di euro 24.000,00 annui in favore del sig. Corso Antonio;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 2026;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di euro ventiquattromila/00 al sig. Corso Antonio, nato a Baone (PD) l'11 giugno 1955.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 230 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2026 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 28 luglio 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2458

26A05028

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
25 settembre 2026.

Indizione dei comizi per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale 01 - Chieti della XVII Circoscrizione Abruzzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196, recante «Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 2026, n. 18;

Vista la nota del Presidente della Camera dei deputati n. 2026/0021673/GEN/PI in data 16 settembre 2026, relativa alla vacanza, comunicata dalla Giunta delle elezioni in data 15 settembre 2026, del seggio di deputato attribuito, con il sistema maggioritario, nel collegio uninominale 01 - Chieti della XVII Circoscrizione Abruzzo;

Considerato che, a norma dell'art. 86 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e dell'art. 21-ter, comma 3, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno;

EMANA
il seguente decreto:

I comizi per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale 01 - Chieti della XVII Circoscrizione Abruzzo sono convocati per i giorni di domenica 15 novembre e lunedì 16 novembre 2026.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

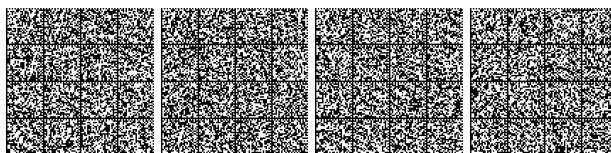
Dato a Roma, addì 25 settembre 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

26A05139



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 26 agosto 2026.

Modifiche ed integrazioni al decreto 23 maggio 2026, recante l'attuazione delle misure di cui all'art. 3, decreto-legge n. 33/2026 per il riconoscimento, in favore delle imprese di autotrasporto di merci su strada indicate all'art. 24-ter, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, di un credito d'imposta finalizzato a mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

ED

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la legge 25 giugno 2026, n. 113, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali», e in particolare gli articoli 1-ter ed 1-novies dell'allegato alla medesima legge, con i quali è stato modificato l'art. 3, comma 1, decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79;

Visto il decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, recante «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi con nessi alle crisi dei mercati internazionali», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, e, in particolare l'art. 3 che, al comma 1, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, riconosce alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'art. 24-ter, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di vigenza dell'agevolazione per l'anno 2026 rispetto al prezzo del mese di febbraio dello stesso anno come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Visto il comma 3, del citato art. 3, decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, ai sensi del quale con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, 23 maggio 2026, registrato dalla Corte dei conti il 25 giugno 2026, al n. 2005;

Considerato che la misura è volta a ristorare le imprese di autotrasporto che utilizzano gasolio commerciale di cui all'art. 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in veicoli di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7,5 t, ad eccezione dei veicoli di classe ambientale euro IV o inferiore;

Considerato che la DG COMP della Commissione europea ha precisato che le imprese che effettuano trasporto su strada di merci in conto proprio non possono essere ammesse a ristoro ai sensi della comunicazione della Commissione C/2026/2593;

Considerato che con l'art. 1-novies dell'allegato alla legge 25 giugno 2026, n. 113, è stata ampliata la platea delle imprese beneficiarie del contributo straordinario di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, ricomprendendo anche le imprese autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone;

Considerato che, al fine di dare attuazione all'art. 3, comma 3, del medesimo decreto-legge, è necessario modificare, ove occorra, il citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, 23 maggio 2026;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Le disposizioni del presente decreto modificano e integrano le disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del 23 mag-



gio 2026, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1-*novies* dell'allegato alla legge 25 giugno 2026, n. 113, che ha modificato l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33.

Art. 2.

Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 maggio 2026

1. Alle premesse del decreto interministeriale 23 maggio 2026, le parole: «Dato atto che il sostegno alle imprese di autotrasporto di merci» sono sostituite dalle parole «Dato atto che il sostegno alle imprese».

2. All'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del 23 maggio 2026, le parole: «indicate all'art. 24-*ter*, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,» sono sostituite dalle seguenti: «indicate all'art. 24-*ter*, comma 2, lettera a), punti 1) e 3), e lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché alle imprese esercenti le attività di trasporto di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, in materia di noleggio di autobus con conducente, esercitate con veicoli di classe ambientale euro V e VI».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 agosto 2026

*Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti*
SALVINI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

*Il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica*
PICHETTO FRATIN

*Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,
n. 2913*

26A05000

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di levetiracetam, «Levetiracetam Eignapharma».

Estratto determina AAM/PPA n. 494/2026 dell'11 settembre 2026

Trasferimento di titolarità: MC1/2025/1020.

Cambio nome: C1B/2025/2942.

Numero procedura europea: PT/H/2802/IB/002/G.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestato a nome della società Eignapharma S.L., con sede legale e domicilio fiscale in Torre TCM 2, 6th Floor, Avinguda Ernest Lluch 32, 08302 Mataró, Spagna:

medicinale: LEVETIRACETAM EIGNAPHARMA;

confezione A.I.C. n. 051113013 - «100 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 fiale in vetro da 5 ml,

alla società Troikaa Pharmaceuticals Europe S.R.O., con sede legale e domicilio fiscale in Na Zlichove 240/5, Hlubocepy, 15200 Praga, Repubblica Ceca.

Con variazione della denominazione del medicinale in: LEVETIRACETAM TROIKAA.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A04890



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di midazolam, «Midazolam Eignapharma».

Estratto determina AAM/PPA n. 495/2026 dell'11 settembre 2026

Trasferimento di titolarità: MC1/2026/585.

Cambio nome: C1B/2026/1252.

Numero procedura europea: ES/H/0938/IB/001/G.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestato a nome della società Eignapharma S.L., con sede legale e domicilio fiscale in Torre TCM 2, 6th Floor, Avinguda Ernest Lluch 32, 08302 Mataró, Spagna.

Medicinale: MIDAZOLAM EIGNAPHARMA.

Confezioni A.I.C. n.:

051858013 - «5 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 5 fiale in vetro da 3 ml»;

051858025 - «5 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 5 fiale in vetro da 10 ml»;

alla società Troikaa Pharmaceuticals Europe S.R.O., con sede legale e domicilio fiscale in Na Zlichove 240/5, Hlubocepy, 15200 Praga, Repubblica Ceca.

Con variazione della denominazione del medicinale in: MIDAZOLAM TROIKA.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A04891

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di nilotinib, «Nilotinib Cipla»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 242/2026 dell'11 settembre 2026

Codice pratica: MCA/2023/119- C1A/2026/1438.

Procedure europee n. NL/H/5699/001-003/DC; NL/H/5699/001/IA/001.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale NILOTINIB CIPLA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Cipla Europe NV, con sede legale e domicilio fiscale in De Keyserlei 60C, Bus 1301, 2018 Anversa, Belgio.

Confezioni:

«50 mg capsule rigide» 4 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052981014 (in base 10) 1LJV8Q (in base 32);

«50 mg capsule rigide» 120 (2x60) capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052981026 (in base 10) 1LJV92 (in base 32);

«50 mg capsule rigide» 120 (3x40) capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052981178 (in base 10) 1LJVFU (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 4 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052981038 (in base 10) 1LJV9G (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 28 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052981040 (in base 10) 1LJV9J (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 40 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052981053 (in base 10) 1LJV9X (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 112 (4x28) capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052981065 (in base 10) 1LJVB9 (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 120 (3x40) capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052981077 (in base 10) 1LJVBP (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 392 (8x49) capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052981089 (in base 10) 1LJVC1 (in base 32);

«200 mg capsule rigide» 4 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052981091 (in base 10) 1LJVC3 (in base 32);

«200 mg capsule rigide» 28 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL in contenitore portafoglio - A.I.C. n. 052981103 (in base 10) 1LJVCH (in base 32);

«200 mg capsule rigide» 28 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052981115 (in base 10) 1LJVCV (in base 32);

«200 mg capsule rigide» 40 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052981127 (in base 10) 1LJVD7 (in base 32);

«200 mg capsule rigide» 112 (4x28) capsule in blister OPA/AL/PVC-AL in contenitore portafoglio - A.I.C. n. 052981139 (in base 10) 1LJVDM (in base 32);

«200 mg capsule rigide» 112 (4x28) capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052981141 (in base 10) 1LJVDP (in base 32);

«200 mg capsule rigide» 120 (3x40) capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052981154 (in base 10) 1LJVF2 (in base 32);

«200 mg capsule rigide» 392 (8x49) capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052981166 (in base 10) 1LJVFG (in base 32).

Principio attivo: nilotinib.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Cipla Europe NV, De Keyserlei 60C, Bus 1301, 2018 Anversa, Belgio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«50 mg capsule rigide» 120 (2x60) capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052981026 (in base 10) 1LJV92 (in base 32);

«50 mg capsule rigide» 120 (3x40) capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052981178 (in base 10) 1LJVFU (in base 32).

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classe C.

Per le restanti confezioni è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

«150 mg capsule rigide» 392 (8x49) capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052981089 (in base 10) 1LJVC1 (in base 32);

«200 mg capsule rigide» 40 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052981127 (in base 10) 1LJVD7 (in base 32);

«200 mg capsule rigide» 120 (3x40) capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052981154 (in base 10) 1LJVF2 (in base 32);

«200 mg capsule rigide» 392 (8x49) capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052981166 (in base 10) 1LJVFG (in base 32).

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OSP - Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Confezioni:

«150 mg capsule rigide» 4 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052981038 (in base 10) 1LJV9G (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 28 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052981040 (in base 10) 1LJV9J (in base 32);



«150 mg capsule rigide» 40 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052981053 (in base 10) 1LJV9X (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 112 (4x28) capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052981065 (in base 10) 1LJVB9 (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 120 (3x40) capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052981077 (in base 10) 1LJVBP (in base 32);

«200 mg capsule rigide» 4 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052981091 (in base 10) 1LJVC3 (in base 32);

«200 mg capsule rigide» 28 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL in contenitore portafoglio - A.I.C. n. 052981103 (in base 10) 1LJVCH (in base 32);

«200 mg capsule rigide» 28 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052981115 (in base 10) 1LJVCV (in base 32);

«200 mg capsule rigide» 112 (4x28) capsule in blister OPA/AL/PVC-AL in contenitore portafoglio - A.I.C. n. 052981139 (in base 10) 1LJVDM (in base 32);

«200 mg capsule rigide» 112 (4x28) capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052981141 (in base 10) 1LJVDP (in base 32).

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RNRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa vendibile al pubblico su prescrizione, da rinnovare volta per volta, di centri ospedalieri o di specialisti: oncologo, ematologo, internista.

Confezioni:

«50 mg capsule rigide» 4 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052981014 (in base 10) 1LJV8Q (in base 32);

«50 mg capsule rigide» 120 (2x60) capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052981026 (in base 10) 1LJV92 (in base 32);

«50 mg capsule rigide» 120 (3x40) capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052981178 (in base 10) 1LJVFU (in base 32).

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RNRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: oncologo, ematologo, internista e pediatra.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 11 febbraio 2031, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A04892

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ibuprofene, «Ibuprofene Docgen».

Estratto determina AAM/PPA n. 491/2026 dell'11 settembre 2026

Trasferimento di titolarità: AIN/2026/1098.

Cambio nome: N1B/2026/748.

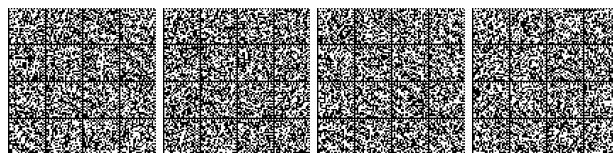
È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società DOC Generici S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Turati, 40, 20121 - Milano, codice fiscale 11845960159:

medicinale: IBUPROFENE DOCGEN;

043197019 - «bambini 100 mg/5 ml sospensione orale gusto fragola senza zucchero» 1 flacone in pet da 150 ml con siringa dosatrice in pe;

043197021 - «bambini 100 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero» 1 flacone in pet da 150 ml con siringa dosatrice in pe,

è ora trasferita alla società Ipso Pharma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via San Rocco, 6 - 85033 Episcopia (PZ), codice fiscale 01256840768.



Con variazione della denominazione del medicinale in BENKID.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A04893

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di levosulpiride, «Levair».

Estratto determina AAM/PPA n. 492/2026 dell'11 settembre 2026

Trasferimento di titolarità: AIN/2026/1112.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Epifarma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via San Rocco, 6, 85033 - Episcopia - Potenza (PZ), codice fiscale 01135800769:

medicinale: LEVAIR;

042718027 - «25 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 20 ml;

042718039 - «25 mg compressa» 20 compresse in blister AL/PVC/PVDC,

alla società Laboratorio Chimico Deca Dr. Capuani S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Giotto 1, 30172 - Venezia, codice fiscale 00738370154.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A04894

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tapentadolo, «Tapentadolo Vivanta».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 266 dell'11 settembre 2026

Codice pratica: MCA/2022/183.

Procedura europea n. DK/H/3402/001-006/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TAPENTADOLO VIVANTA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Vivanta Generics S.R.O., con sede legale e domicilio fiscale in Trřinová 260/1, Ākovice, Praga 9, 19600 Praga, Repubblica Ceca (CZ).

Confezioni:

«25 mg compresse a rilascio prolungato» 40 compresse in blister PVC/PVDC-AL/PET/carta a prova di bambino - A.I.C. n. 050370016 (in base 10) 1J15H0 (in base 32);

«50 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister carta/PET/AL-PVC/PVDC a prova di bambino - A.I.C. n. 050370028 (in base 10) 1J15HD (in base 32);

100 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister carta/PET/AL-PVC/PVDC a prova di bambino - A.I.C. n. 050370030 (in base 10) 1J15HG (in base 32);

«150 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister carta/PET/AL-PVC/PVDC a prova di bambino - A.I.C. n. 050370042 (in base 10) 1J15HU (in base 32);

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister carta/PET/AL-PVC/PVDC a prova di bambino - A.I.C. n. 050370055 (in base 10) 1J15J7 (in base 32);

«250 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister carta/PET/AL-PVC/PVDC a prova di bambino - A.I.C. n. 050370067 (in base 10) 1J15JM (in base 32).

Principio attivo: tapentadolo.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Pharmadox Healthcare Limited, KW20A Kordin Industrial Park, Paola, PLA3000, Malta;

MSN Labs Europe Limited, KW20A Corradino Park, Paola, PLA3000, Malta.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RNR - medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.



Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 18 dicembre 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A04922**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Entecavir Aristo».**

Con la determina n. aRM - 140/2026 - 3773 del 15 settembre 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Aristo Pharma GMBH, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: ENTECAVIR ARISTO:**confezioni:**

045443013 «0,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

045443025 «0,5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

045443037 «0,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE;

045443049 «1 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

045443052 «1 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

045443064 «1 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A04982**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oki dolore e febbre».**

Con la determina n. aRM - 141/2026 - 28 del 16 settembre 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Dompè Farmaceutici S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: OKI DOLORE E FEBBRE:**confezione 048414015;**

descrizione: «25 mg compresse effervescenti» 8 compresse in tubo PE;

confezione 048414027;

descrizione: «25 mg compresse effervescenti» 10 compresse in tubo PE;

confezione 048414039;

descrizione: «25 mg compresse effervescenti» 12 compresse in tubo PE;

confezione 048414041;

descrizione: «25 mg compresse effervescenti» 15 compresse in tubo PE;

confezione 048414054;

descrizione: «25 mg compresse effervescenti» 16 compresse in tubo PE;

confezione 048414066;

descrizione: «25 mg compresse effervescenti» 20 compresse in tubo PE;

confezione 048414078;

descrizione: «25 mg compresse effervescenti» 24 compresse in tubo PE;

confezione 048414080;

descrizione: «25 mg compresse effervescenti» 8 compresse in bustina PAP/PE/AL/PE;

confezione 048414092;

descrizione: «25 mg compresse effervescenti» 10 compresse in bustina PAP/PE/AL/PE;

confezione 048414104;

descrizione: «25 mg compresse effervescenti» 12 compresse in bustina PAP/PE/AL/PE;

confezione 048414116;

descrizione: «25 mg compresse effervescenti» 15 compresse in bustina PAP/PE/AL/PE;

confezione 048414128;

descrizione: «25 mg compresse effervescenti» 16 compresse in bustina PAP/PE/AL/PE;

confezione 048414130;

descrizione: «25 mg compresse effervescenti» 20 compresse in bustina PAP/PE/AL/PE;

confezione 048414142;

descrizione: «25 mg compresse effervescenti» 24 compresse in bustina PAP/PE/AL/PE.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A04983

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di teicoplanina, «Teicoplanina SGS Pharma».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 267 dell'11 settembre 2026

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TEICOPLANINA SGS PHARMA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: SGS Pharma Magyarorszag KFT, con sede legale e domicilio in Honved Utca 8.1. em 2, 1054 Budapest (Ungheria).

Confezioni:

«200 mg polvere per soluzione iniettabile/infusione o per soluzione orale» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 051582017 (in base 10) 1K6521 (in base 32);

«400 mg polvere per soluzione iniettabile/infusione o per soluzione orale» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 051582029 (in base 10) 1K652F (in base 32).

Principio attivo: teicoplanina.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

SGS Pharma Magyarorszag Kft., Derkovits Gyula Utca 53, Budapest XIX, 1193 Ungheria.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «200 mg polvere per soluzione iniettabile/infusione o per soluzione orale» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 051582017 (in base 10) 1K6521 (in base 32).

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: «400 mg polvere per soluzione iniettabile/infusione o per soluzione orale» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 051582029 (in base 10) 1K652F (in base 32).

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RNRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa da rinnovare volta per volta vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: internista, infettivologo.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).



Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di efficacia della presente determina.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A04984

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio
dei medicinali per uso umano «Risperidone Teva Generics» e «Risperidone Teva Group»***Estratto determina AAM/PPA n. 489/2026 del 4 settembre 2026*

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata a seguito della procedura approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

tipo II C.I.4 - Modifica del paragrafo 4.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto per aggiornamento delle informazioni su «Iperprolattinemia» a seguito di revisione del *Company Core Safety Information* (CCSI)

per i medicinali:

RISPERIDONE TEVA GENERICS A.I.C. n. 037092 e RISPERIDONE TEVA GROUP A.I.C. n. 049100.

Codice pratica: VC2/2025/418.

Codice procedura europea: DE/H/xxxx/WS/2474.

Titolare A.I.C.: Ratiopharm GmbH - Graf-Arco Strasse, 3 - 89079 Ulm (Germania) e Teva Italia S.r.l. - piazzale Luigi Cadorna, 4 - 20123 Milano.

Stampati

I titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio devono apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Decorrenza di efficacia della determina

La determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A04985

**Decadenza, per mancato rinnovo,
dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Stilnox»***Estratto determina IP n. 554 dell'11 settembre 2026*

Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali di importazione parallela, di seguito riportate, di cui la società Gekofar S.r.l. risulta titolare, sono decadute per mancato rinnovo a far data dalla scadenza dei cinque anni dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana:

Denominazione	Descrizione	AIC	Data G. U.	Data decadenza
STILNOX	«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse	041252065	13/07/2021	14/07/2026

26A04986

**Decadenza, per mancato rinnovo,
dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Maalox»***Estratto determina IP n. 555 dell'11 settembre 2026*

Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali di importazione parallela, di seguito riportate, di cui la Società Farmavox S.r.l. risulta titolare, sono decadute per mancato rinnovo a far data dalla scadenza dei cinque anni dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana:

Denominazione	Descrizione	A.I.C.	Data G.U.	Data decadenza
MAALOX	«plus compresse masticabili» 30 compresse	042959039	31/07/2021	01/08/2026

26A04987



MINISTERO DELL'INTERNO

Trasferimento della sede della Casa Salesiana di S. Giovanni Bosco, denominata «Istituto femminile San Giovanni Bosco delle Salesiane di Don Bosco» da Messina a Catania.

Con decreto del Ministro dell'interno del 24 luglio 2026 viene approvato il trasferimento della sede della Casa Salesiana di S. Giovanni Bosco, denominata «Istituto femminile San Giovanni Bosco delle Salesiane di Don Bosco», da Messina a Catania.

26A05001

Trasferimento della sede della Casa Salesiana di S. Giovanni Bosco, denominato Collegio Maria Ausiliatrice delle Salesiane di Don Bosco, da Ali Terme a Catania.

Con decreto del Ministro dell'interno del 24 luglio 2026 viene approvato il trasferimento della sede della Casa Salesiana di S. Giovanni Bosco, denominato Collegio Maria Ausiliatrice delle Salesiane di Don Bosco, da Ali Terme (ME) a Catania.

26A05002

Fusione per incorporazione della Parrocchia dei Santi Eugenio e Maria, in Gaggiano, frazione Vigano Certosino, nella Parrocchia Spirito Santo, in Gaggiano, con contestuale mutamento della denominazione.

Con decreto del Ministro dell'interno del 4 agosto 2026 è conferita efficacia civile al provvedimento canonico con il quale l'Arcivescovo di Milano ha disposto la fusione per incorporazione della Parrocchia dei Santi Eugenio e Maria, con sede in Gaggiano (MI), frazione Vigano Certosino, nella Parrocchia Spirito Santo, con sede in Gaggiano (MI), con contestuale mutamento della denominazione in Parrocchia di Maria Regina della Pace.

La Parrocchia di Maria Regina della Pace subentra in tutti i rapporti attivi e passivi alla Parrocchia dei Santi Eugenio e Maria, che contestualmente perde la personalità giuridica civile.

26A05003

Soppressione della Parrocchia di S. Carlo, in Bologna

Con decreto del Ministro dell'interno del 4 agosto 2026 viene soppressa la Parrocchia di S. Carlo, con sede in Bologna.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

26A05004

Fusione per incorporazione della Parrocchia dei Santi Andrea e Rocco, in Gaggiano, frazione Fagnano sul Naviglio, nella Parrocchia Spirito Santo, in Gaggiano, con contestuale mutamento della denominazione.

Con decreto del Ministro dell'interno del 4 agosto 2026 è conferita efficacia civile al provvedimento canonico con il quale l'Arcivescovo di Milano ha disposto la fusione per incorporazione della Parrocchia dei Santi Andrea e Rocco, con sede in Gaggiano (MI), frazione Fagnano sul Naviglio, nella Parrocchia Spirito Santo, con sede in Gaggiano (MI), con contestuale mutamento della denominazione in Parrocchia di Maria Regina della Pace.

La Parrocchia di Maria Regina della Pace subentra in tutti i rapporti attivi e passivi alla Parrocchia dei Santi Andrea e Rocco, che contestualmente perde la personalità giuridica civile.

26A05005

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione della medaglia d'oro al merito di Marina

Con decreto ministeriale n. 389 datato 17 settembre 2026, è stata concessa la medaglia d'oro al merito di Marina all'Admiral Muhammad Ali, nato il 9 aprile 1967 a Bandung (Indonesia), con la seguente motivazione:

«Per l'eccezionale contributo fornito, quale Capo di Stato Maggiore della Marina indonesiana (Kepala Staf TNI Angkatan Laut), allo sviluppo e al consolidamento delle relazioni tra la Marina Militare italiana e la Marina dell'Indonesia. Grazie alla sua autorevole azione e alle sinergie nel perseguimento degli obiettivi di cooperazione, sono state realizzate iniziative di straordinario valore che hanno esaltato le capacità operative e professionali della Marina Militare italiana, dando slancio alla cooperazione militare, industriale e istituzionale tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Indonesia. La costante vicinanza dimostrata nei confronti della Marina Militare e il concreto sostegno assicurato alle unità navali italiane impegnate nella regione dell'Indo-Pacifico hanno consentito agli equipaggi di operare nelle migliori condizioni, concorrendo in maniera significativa all'innalzamento del rango della Forza armata in contesti internazionali. Figura di eccezionale spessore umano e professionale, con la sua illuminata azione di comando, l'elevatissimo senso delle istituzioni e la determinante opera svolta a favore della cooperazione tra le marine dei due Paesi, contribuiva in misura straordinaria ad accrescere il prestigio e il lustro della Marina Militare italiana in ambito internazionale, rendendosi altamente benemerito della Forza armata e della Nazione». — Indonesia, dicembre 2022 - agosto 2026.

26A05026

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente dei Servizi della cultura, del turismo, dello sport e del tempo libero - Federculture.

Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 75 del 16 settembre 2026 è stato determinato, aggiornandolo, il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente dei Servizi della cultura, del turismo, dello sport e del tempo libero - Federculture; è determinato a valere dal mese di dicembre 2024, marzo 2026 e luglio 2026.

Il testo integrale del decreto, con le relative tabelle, è consultabile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it

26A04988



**MINISTERO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY****Assegnazione di risorse finanziarie agli accordi per l'innovazione
e a interventi per lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi digitali**

Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 22 luglio 2026, sono state assegnate risorse del Piano sviluppo e coesione 2014-2020 ai seguenti interventi per l'innovazione e le infrastrutture digitali:

accordi per l'innovazione, per completare l'*iter* delle domande già ammesse alla fase istruttoria nell'ambito dello sportello attivato con il decreto del 4 settembre 2025 e per nuovi interventi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nei settori delle tecnologie quantistiche, della bio-elettronica, dei radiofarmaci e della farmaceutica avanzata;

programmi strategici nel settore delle comunicazioni elettroniche e della gestione dello spettro radioelettrico;

Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI), in materia di infrastrutture sottomarine e cavi subacquei;

Numero unico europeo 112, per il servizio di chiamata automatica dai veicoli in caso di incidenti gravi.

Il decreto è stato registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2026, Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, al numero 1118.

Ai sensi dell'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 18 settembre 2026 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

26A05025MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-224) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 1,00

